



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **33** Reg. Delibere del **28-09-12**

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Straord.urgenza in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

CHINAGLIA SABRINA	Presente
VISENTIN ALESSANDRA	Assente
TODESCO MARIOLINA	Presente
TREVISAN MICHELE	Presente
BUBOLA RENZO	Presente
BORDIN NAZZARENO	Assente
BRUNELLO ROBERTO	Presente
MATTIAZZI BRUNO	Presente
ZAMBONI SIMONE	Presente
ROSSINI MAURO	Assente
CARPI BARBARA	Assente
DE TOGNI PAOLO	Assente
DAL CERO SILVIA	Assente

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Comunale FOCACCIA SILVANO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. CHINAGLIA SABRINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Verificato che nel caso in cui il comune non intervenga, con apposita deliberazione, sulle aliquote, dovranno essere applicate automaticamente quelle fissate dalla legge, così come previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti chiusa e non utilizzata da altri";

Vista la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta comunale propria, ed in particolare:

- il punto 5. prevede che *“il comune, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”*;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Vista la necessità, alla luce dei tagli dei trasferimenti erariali, attuati a partire dalle manovre di luglio 2011 e fino ad oggi, di salvaguardare gli equilibri di bilancio, e quindi di agire in aumento sulle aliquote base;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera n. 32 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare in conformità del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’anno d’imposta 2012, agli effetti dell’imposta propria, le seguenti aliquote:

a) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,5 per cento
b) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 per cento
c) TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI, DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, SOGGETTI AD IMU	0,86 per cento
3. Di determinare, per l’anno d’imposta 2012, agli effetti dell’imposta municipale propria, le seguenti detrazioni:
 - a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;
4. Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo specifico Regolamento Comunale, approvato in data odierna;
5. Di chiarire, infine, le seguenti modalità di versamento:

- a) l'importo dovuto per l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, dovrà essere versato per intero al Comune;
 - b) per l'importo dovuto sugli altri immobili lo 0,38% dell'aliquota base (0,76%) dovrà essere versato allo Stato, mentre la rimanenza al Comune.
6. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Il Sindaco, quindi, dichiara aperta la discussione.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui sopra;
Con voti resi per alzata di mano dai Consiglieri:

- Presenti: n° 07 -
- Assenti: n° 06 (i Consiglieri Alessandra Visentin, Nazzareno Bordin, Mauro Rossini, Barbara Carpi, Paolo De Togni e Silvia Dal Cero) -
- Favorevoli: n° 07 -
- Contrari: n° // -
- Astenuti: n° // -

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente la sujestesa proposta di deliberazione.

Stante l'urgenza a provvedere, con separata ed analoga votazione (favorevoli n. 07, contrari n. // ed astenuti n. //) resa per alzata di mano dai n. 07 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 27-09-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CHINAGLIA SABRINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOCACCIA SILVANO

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terrazzo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 11-10-2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).

Terrazzo, li 11-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOCACCIA SILVANO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Terrazzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOCACCIA SILVANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Terrazzo, li 22-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOCACCIA SILVANO